



CAMPIONATO ALLIEVI GROSSETO

GIORNATA n.1 del 30/09/2018

	AURORA PITIGLIANO		SCARLINO	0	3
---	-------------------	---	----------	---	---

SCARLINO: A disp.: All.: RETI: De Riu, Grassi, Pau

GARE DEL 30/ 9/2018
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 30/ 9/2018
AURORA PITIGLIANO - SCARLINO CALCIO
Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 14 del 03/10/2018; La Società ASD Scarlino Calcio, tramite il proprio rappresentante legale, presentava, nei termini di cui all'art. 46 del C.G.S., ritualereclamo avverso la posizione di un calciatore schierato dalla Società USD Aurora Pitigliano, avversaria nella gara della categoria UNDER 17 Allievi 'A' del Campionato provinciale di Grosseto, in epigrafe.
Sostiene la reclamante che nella gara Aurora Pitigliano - Scarlino Calcio del 30/9/2018, terminata sul campo con il risultato di 3-1, durante il secondo tempo di gioco, entrava in campo il calciatore ILLIANO Salvatore, nato il 5/7/2005, per la squadra della Società Aurora Pitigliano.
Tra le altre considerazioni, irrilevanti al fine del decidere, la reclamante ritiene la posizione del calciatore ILLIANO Salvatore irregolare e pertanto chiede 'in tesi' la non omologazione del risultato della gara, 'in ipotesi' l'assegnazione della gara in favore di essa reclamante con il punteggio determinato d'Ufficio dall'Organo di Giustizia Sportiva, 'in ulteriore ipotesi' la valutazione quanto all'irrogazione di una sanzione 'congrua e ponderata' ai sensi dell'art. 19 C.G.S.
Preliminarmente va riscontrato che il reclamo è pervenuto a quest'Ufficio nel rispetto delle norme procedurali e che risulta notificato contestualmente alla Società avversaria con lettera raccomandata, ai sensi dell'art. 38, comma 7 C.G.S. e che l'attestazione dell'invio alla controparte è stata allegata alla documentazione originale del reclamo, rimessa a questo Giudice.
Il reclamo è fondato e merita di essere accolto.
Dagli atti ufficiali di gara acquisiti risulta infatti che il calciatore ILLIANO Salvatore prese parte alla gara al 45° del secondo tempo. Da una puntuale verifica, esperita d'ufficio, è risultata pure accertata la data di nascita di detto calciatore (5 luglio 2005), deducendo da ciò che il calciatore ILLIANO SALVATORE, alla data della gara, non aveva compiuto il quattordicesimo anno di età.
Per valutare se tale posizione sia regolare occorre far riferimento alla normativa federale, che dovrebbe essere ampiamente nota da tutti i partecipanti alle gara, ma particolarmente a chi ha un ruolo di responsabilità e di rappresentanza.
Stabilisce l'art. 34 delle Norme Organizzative Interne della Federazione, al comma 4, che 'le norme sull'ordinamento interno delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e della Divisione Calcio Femminile possono prevedere [ulteriori] limiti di partecipazione dei calciatori alle gare.' Ed infatti il Settore Giovanile e Scolastico, con il Comunicato Ufficiale n. 1, pubblicato in data 2 luglio 2018, alla pagina 16, paragrafo 2.2 lettera a) ha stabilito: 'Possono prendere parte all'attività Allievi i calciatori che, anteriormente al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e che, nel medesimo periodo, non abbiano compiuto il sedicesimo.' Orbene, la carenza di titolo per partecipare alla gara anche di un solo calciatore, ed indipendentemente dal suo contributo fattuale per realizzare la vittoria o il miglior risultato, comporta la punizione sportiva della perdita della gara, secondo la previsione dell'art. 17, comma 5, del C.G.S.
La responsabilità diretta e oggettiva comporta le ulteriori sanzioni a carico del Calciatore, del Dirigente accompagnatore Ufficiale e della Società di appartenenza, come in dispositivo. C.R.T. - D.P. GROSSETO - C.U. n. 16 del 17-10-2018 598 P.Q.M.
- questo GST in accoglimento del reclamo proposto applica alla Società U.S.D. Aurora Pitigliano: - la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 e l'ammenda di € 100,00; - Sanziona il Sig. PIZZINELLI Simone Dirigente Accompagnatore Ufficiale nella gara in parola per la Società U.S.D. Aurora Pitigliano con l'inibizione fino al 16 novembre 2018; - squalifica per 1 giornata il giocatore ILLIANO Salvatore della Società U.S.D. Aurora Pitigliano - Ordina di non addebitarsi la tassa di reclamo.
Commento di : ciro